

| | | | |
|------------|----|-----|-------------|
| DECRETO N. | 61 | DEL | 6 FEB. 2014 |
|------------|----|-----|-------------|

Oggetto: Stipula convenzione tra l'Azienda Ospedaliera San Gerardo di Monza e l'Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Monza e Brianza per attività di consulenza espletata da parte del personale dell'U.O. di Fisica Sanitaria.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

RICHIAMATA:

- la D.G.R. n. X/26 del 3.4.2013 con cui la Giunta Regionale ha assunto le proprie determinazioni in ordine alla direzione dell'Azienda Ospedaliera San Gerardo di Monza nominando la dott.ssa Simonetta Cinzia Bettelini quale Commissario Straordinario dell'Azienda, ai sensi di quanto disposto dalla L.R. 30.12.2009, n. 33 (art. 12) e s.m.i.;
- la deliberazione n. 245 del 2.5.2013 di presa d'atto dell'insediamento del Commissario Straordinario dell'Azienda Ospedaliera San Gerardo di Monza, dott.ssa Simonetta Cinzia Bettelini, con decorrenza dall'1.05.2013 e fino alla nomina del nuovo Direttore Generale e comunque non oltre 12 mesi dall'assunzione dell'incarico medesimo;

PREMESSO che:

- ⇒ con deliberazione n. 31 del 21.05.2013, l'Azienda Ospedaliera San Gerardo ha autorizzato, per il periodo 01.06.2013 – 31.12.2013, la stipula della convenzione per attività di consulenza resa nell'ambito della fisica sanitaria, espletata dal personale dell'U.O. di Fisica Sanitaria, a favore dell'ASL della Provincia di Monza e Brianza;
- ⇒ con nota del 7.01.2014, la struttura sopracitata ha confermato l'interesse a proseguire l'attività di consulenza di cui al richiamato provvedimento;
- ⇒ l'art. 8 del DPCM del 27 marzo 2000 prevede la possibilità per le aziende di erogare attività professionali richieste a pagamento da terzi e

- che le stesse sono da considerarsi attività libero professionali se svolte da dirigenti fuori orario di servizio, purchè sia rispettato il principio di fungibilità e di rotazione di tutto il personale che eroga le prestazioni;
- ⇒ l'art. 58 del CCNL della Dirigenza Sanitaria Professionale Tecnica ed Amministrativa, quadriennio 1998-2001, prevede che qualora l'attività di consulenza sia chiesta all'Azienda da soggetti terzi, essa costituisce una particolare forma di attività aziendale a pagamento, da esercitarsi al di fuori dell'impegno di servizio, quale attività libero professionale;
 - ⇒ gli artt. 61 e 62 del D.Lgs 230/95 prevedono per il datore di lavoro la necessità di assicurare direttamente o mediante accordi contrattuali con i terzi la tutela dei propri lavoratori dai rischi ionizzanti;
 - ⇒ l'attività in oggetto non è volta alla diagnosi e cura del paziente, bensì è effettuata dal personale dirigente fisico direttamente sulle apparecchiature e su dispositivi tecnici al fine di assicurare la sicurezza degli stessi;
 - ⇒ l'Accordo Stato/Regioni del 18.11.2010 ribadisce quanto stabilito dall'art. 2 del D.P.C.M. 23.3.2000 e dall'art. 15-quinquies del D.Lgs. n. 502/92 e s.m.i., ossia che nel rispetto dell'equilibrio tra attività istituzionale e attività libero professionale il volume di quest'ultima non può superare i volumi previsti per l'attività istituzionale, nonché l'impegno orario per l'attività libero professionale non può superare quello contrattualmente dovuto;
 - ⇒ l'attività in argomento non rientra tra le attività libero professionali disciplinate dal D.L. 13 settembre 2012, n. 158, coordinato con legge di conversione 8 novembre 2012, n. 189;

CONSIDERATO che il Dott. Andrea Crespi, Direttore dell'U.O. di Fisica Sanitaria, ha espresso parere favorevole all'espletamento dell'attività di consulenza sopra specificata, verificato che la stessa non configura conflitto d'interesse con l'attività dell'Azienda Ospedaliera, che detta attività sarà svolta fuori dall'orario di servizio, senza interferire con il normale assolvimento dei compiti di istituto e con la funzionalità dell'Unità Operativa, rispettando il principio di fungibilità, in modo tale che sia rispettato altresì l'equilibrio tra attività istituzionale e attività libero professionale, garantendo che i volumi di attività libero professionale non superino quelli previsti per l'attività istituzionale, in conformità con quanto disposto dalla vigente normativa, nel rispetto dell'impegno orario che non può superare quello contrattualmente dovuto;

PRECISATO che la consulenza in questione consiste, in particolare, nello svolgimento delle seguenti attività:

- a) verifica dei contenuti delle relazioni tecniche inoltrate alla ASL Monza e Brianza ai sensi del D.Lgs. n. 230/95 e s.m.i.;
- b) verifica dei contenuti dell'attività di Esperto in Fisica Medica secondo i disposti del D.Lgs. 187/2000, relativamente alle medesime pratiche;
- c) verifica dei requisiti generali e specifici, organizzativi e tecnico - strutturali, relativi alla documentazione prodotta dalle strutture

sanitarie, con assetto organizzativo comprendente la macroattività Radiologia - Diagnostica per Immagini, in sede di istanza di accreditamento o acquisita in sede di controllo sul mantenimento di detti requisiti in materia di radiazioni ionizzanti e non ionizzanti, corrispondenti ai codici SGTEC07, SSDIM e OSDIM;

PRECISATO, altresì, che l'attività in argomento sarà espletata alle seguenti condizioni:

- ⇒ un impegno pari a n. 110 ore annue, per l'attività di cui ai punti a) e b), che saranno fatturate ad una tariffa oraria pari a € 60,00, per un totale annuo di € 6.600,00 + IVA;
- ⇒ n. 5 accessi annuali circa, su chiamata, per l'attività di cui al punto c), che saranno fatturati ad una tariffa di € 200,00 + IVA per ciascun sopralluogo;

DATO ATTO che l'attività in argomento verrà svolta in conformità alle procedure e istruzioni operative del sistema di gestione per la qualità dell'U.O. di Fisica Sanitaria, secondo la norma ISO 9001;

DATO ATTO che con deliberazione n° 741 del 19.12.2001 e s.m.i. è stato approvato l'Atto Aziendale per la disciplina dell'attività libero professionale intramuraria dell'Azienda Ospedaliera S. Gerardo;

RILEVATO che nel predetto Atto Aziendale all'art. 25, è stato ribadito, tra l'altro, che l'attività di consulenza è riservata ai Dirigenti a rapporto di lavoro esclusivo e che la stessa è considerata attività libero professionale intramuraria, nel caso in cui venga effettuata fuori dall'orario di lavoro;

CONSIDERATO che la consulenza in oggetto viene svolta dal personale Dirigente Fisico coinvolto, fuori dall'orario di servizio, senza interferire con il normale assolvimento dei compiti di istituto e nel rispetto dell'impegno orario per lo svolgimento dell'attività in questione che non può superare quello contrattualmente dovuto, in conformità con quanto disposto dalla vigente normativa,

PRECISATO che l'attività in argomento potrà essere espletata, oltre che dal personale Dirigente fisico dipendente, anche da personale fisico a contratto libero professionale con l'Azienda Ospedaliera, alle condizioni proprie del contratto in essere;

DATO ATTO che l'attività di consulenza in argomento, viene effettuata secondo le seguenti modalità:

- ⇒ fuori orario di servizio, per l'attività svolta (mediante sopralluoghi) presso le strutture esterne dal personale dirigente fisico e/o tecnico designato quale supporto all'attività stessa
- ⇒ in timbratura con la resa di orario aggiuntivo, per le incombenze da espletare presso la sede dell'U.O. di Fisica Sanitaria, che prevedono

la partecipazione del personale dirigente fisico, nonché tecnico, quale supporto all'esercizio della radioprotezione da parte del personale dirigente fisico;

EVIDENZIATO che l'Azienda, tratterrà dai proventi relativi all'attività in questione la quota del 15%, così come previsto dal predetto Atto Aziendale, oltre alla quota del 5% indicata dall'art. 8 dello stesso, a favore del fondo di perequazione delle discipline mediche e del ruolo sanitario che hanno una limitata possibilità di esercizio della libera professione intramuraria, in relazione all'attività di consulenza quale esperto qualificato, svolta dal personale dirigente fisico coinvolto;

ACQUISITO il parere favorevole della Direzione Medica di Presidio;

RITENUTO di autorizzare, dalla data di sottoscrizione della convenzione e sino al 31.12.2014, l'attività di consulenza in argomento, alle condizioni di cui al testo allegato al presente provvedimento, quale parte integrante;

SU PROPOSTA dell'Ufficio Libera Professione e Convenzioni Sanitarie;

PRESO ATTO del parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, espresso ai sensi dell'art. 3 del D.Lvo 30.12.1992, n. 502 e s.m.i.

- d e c r e t a -

per le motivazioni citate in premessa e che qui si intendono integralmente trascritte e riportate:

1. di autorizzare dalla data di sottoscrizione della convenzione e sino al 31.12.2014:
 - ⇒ la stipula della convenzione per attività di consulenza resa nell'ambito della fisica sanitaria, espletata dal personale dell'U.O. di Fisica Sanitaria, a favore dell'ASL della Provincia di Monza e Brianza, alle condizioni di cui al testo allegato al presente provvedimento, quale parte integrante;
 - ⇒ di regolarizzare i pregressi rapporti eventualmente intercorsi a far tempo dall'1.1.2014, alle condizioni di cui al testo allegato al presente provvedimento, quale parte integrante;
 - ⇒ il personale Dirigente Fisico dell'U.O. di Fisica Sanitaria interessato (dipendente e/o a contratto libero professionale con l'Azienda Ospedaliera) a svolgere l'attività in questione fuori dall'orario di servizio, quale attività libero professionale e senza interferire con il normale assolvimento dei compiti di istituto;
 - ⇒ il personale tecnico dell'U.O. di Fisica Sanitaria, in timbratura con la resa di orario aggiuntivo, per le incombenze da espletare presso la sede

dell'U.O. di Fisica Sanitaria, quale supporto all'esercizio della radioprotezione da parte del personale dirigente fisico;

2. che:

- ⇒ il ricavo sarà contabilizzato all'atto dell'emissione delle relative fatture, al conto n° 75.45.07.08 - Ricavi per servizi di consulenza sanitaria in area a pagamento (art. 55 c. 1 lett.c) d) ed ex art. 57-58 CCNL)attività verso ASL-AO-Fondazioni della Regione - per l'importo del corrispettivo da fatturare;
- ⇒ il costo, relativo alla remunerazione dell'attività resa dal personale Dirigente Medico interessato, in regime di libera professione intramoenia, sarà registrato al conto n° 80.30.05.08 - Costi per servizi di consulenza sanitaria in area a pagamento (art. 55 c. 1 lett.c) d) ed ex art. 57-58 CCNL) -, con riferimento all'esercizio di competenza economica del ricavo correlato;

3. che i proventi, derivanti dalla presente convenzione, e la relativa ripartizione tra il personale interessato saranno definiti nel rispetto delle modalità regolamentate dall'Atto Aziendale disciplinante l'attività libero-professionale intramoenia approvato con deliberazione n. 741/2001 e s.m.i.;

4. di dare mandato al Responsabile del Procedimento per i necessari, successivi, adempimenti utili all'attuazione del presente provvedimento.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(dott. ssa Simonetta Bettelini)

Esprimono parere favorevole:

Il Direttore Amministrativo: dott. Andrea De Vitis

Il Direttore Sanitario f.f.: dott.a Laura Radice

Allegato al Decreto del Commissario Straordinario n. 61 del 6.02.2014, avente il seguente oggetto:

Stipula convenzione tra l'Azienda Ospedaliera San Gerardo di Monza e l'Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Monza e Brianza per attività di consulenza espletata da parte del personale dell'U.O. di Fisica Sanitaria

- Struttura proponente: **Ufficio Libera Professione e Convenzioni Sanitarie**

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E TECNICA

Il Direttore Amministrativo
(Dr. Andrea De Vitis)

Il Responsabile del Procedimento
(Dr. Andrea De Vitis)

Monza, 6.02.2014

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

si attesta la copertura finanziaria e l'imputazione a bilancio degli oneri rivenienti dal presente provvedimento, con annotazione

al conto economico n. _____ descrizione: _____

dell'anno _____ per Euro _____

al conto economico n. _____ descrizione: _____

dell'anno _____ per Euro _____

al conto economico n. _____ descrizione: _____

dell'anno _____ per Euro _____

OVVERO

il presente provvedimento non comporta alcun onere.

GLI ONERI DERIVANTI DAL PRESENTE PROVVEDIMENTO SONO INTERAMENTE COMPENSATI DAI RICAVI PRODOTTI DAL NECESSITO -

Monza, 06.02.2014

Il Direttore dell'U.O. Economico Finanziaria
(Rag. Mario Caspani)

CONVENZIONE TRA AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA
DI MONZA E BRIANZA E AZIENDA OSPEDALIERA SAN GERARDO DI
MONZA PER ATTIVITÀ DI CONSULENZA ESPLETATA DA PERSONALE
DELL'U.O. DI FISICA SANITARIA.

L'anno 2014, il giorno _____ del mese di _____,

TRA

Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Monza e
Brianza (di seguito denominata ASL) - C.F. e P. IVA n.
02734330968 - in persona del legale rappresentante, il
Commissario Straordinario dott. Matteo Stocco, nato a
Milano il 4.6.1968, domiciliato, ai fini della presente
convenzione, presso la sede della ASL Provincia di Monza
e Brianza, viale Elvezia 2 - Monza,

E

Azienda Ospedaliera San Gerardo di Monza (di seguito
denominata A.O. San Gerardo) - C.F. n. 03253030153 e
P.IVA n. 00745800961 - in persona del legale
rappresentante, il Commissario Straordinario dott.ssa
Simonetta Cinzia Bettelini, nata a Verona il 13.03.1961,
domiciliato, ai fini della presente convenzione, presso
la sede dell'Azienda Ospedaliera San Gerardo, via
Pergolesi 33 - Monza, in esecuzione del decreto n°

del

Premesso:

- che le Aziende Sanitarie Locali svolgono attività di prevenzione e controllo dei fattori di rischio per la popolazione e i lavoratori, riservando ai Dipartimenti Medici di Prevenzione funzioni in materia di igiene e sanità pubblica e di tutela della salute negli ambienti di vita e di lavoro che riguardano, tra le altre, il controllo e la vigilanza sull'impiego delle radiazioni ionizzanti e non ionizzanti, nonché la competenza in materia di autorizzazione all'installazione e all'esercizio di apparecchiature a risonanza magnetica per uso diagnostico del gruppo A;
- che con nota del 7.01.2014 l'ASL ha chiesto la disponibilità dell'Azienda Ospedaliera ad effettuare attività di consulenza specialistica nell'ambito della Fisica Sanitaria;
- che l'art. 15 quinquies, comma 2, lett. d), del D.Lgs 502/92 e s.m.i. prevede la possibilità per le Aziende di erogare attività professionali a pagamento richieste da terzi;
- che l'art. 8 del DPCM 27.03.2000, nel ribadire la possibilità per Aziende di erogare attività professionali a pagamento richieste da terzi, afferma che le stesse sono da considerarsi attività libero - professionali se svolte da dirigenti fuori orario di servizio, purché sia rispettato il principio di

- fungibilità e rotazione di tutto il personale che eroga le prestazioni;
- che l'art. 58 del CCNL della Dirigenza Sanitaria Professionale Tecnica ed Amministrativa, quadriennio 1998 - 2001, prevede che, qualora l'attività di consulenza sia chiesta all'Azienda da soggetti terzi, essa costituisce una particolare forma di attività aziendale a pagamento, da esercitarsi al di fuori dell'impegno di servizio, quale attività libero professionale;
 - che gli artt. 61 e 62 del D.Lgs 230/95 prevedono per il datore di lavoro la necessità di assicurare direttamente o mediante accordi contrattuali con i terzi la tutela dei propri lavoratori dai rischi derivanti da radiazioni ionizzanti;
 - che l'attività in oggetto non è finalizzata alla diagnosi e cura del paziente, bensì è effettuata dal personale dirigente fisico direttamente sulle apparecchiature e sui dispositivi tecnici al fine di garantire la sicurezza degli stessi;
 - che l'A.O. San Gerardo è tenuta a rispettare ogni principio, vincolo, modalità e condizione di cui alla vigente normativa in materia di attività libero professionale e, in particolare, l'Accordo Stato/Regioni del 18.11.2010, che ribadisce quanto

stabilito dall'art. 2 del D.P.C.M. 23.3.2000 e dall'art. 15 - quinquies, c. 3, del D.Lgs n. 502/92 e s.m.i., ossia che il volume di lavoro dell'attività libero professionale non può superare quello previsto per l'attività istituzionale e che l'impegno orario per l'attività libero professionale non può altresì superare quello contrattualmente dovuto;

- che l'attività in argomento non rientra tra le attività libero professionali disciplinate dal D.L. 13 settembre 2012, n. 158, coordinato con legge di conversione 8 novembre 2012, n. 189;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - L'A.O. San Gerardo autorizza il personale Dirigente Fisico e/o altro personale dirigente a contratto con l'A.O., in servizio presso l'U.O. di Fisica Sanitaria e provvisto, ove necessario, dei requisiti di cui alla nota della Regione Lombardia del 19.11.2013 con prot. H12013.0031971, a svolgere attività di vigilanza e controllo sull'impiego delle radiazioni ionizzanti e non ionizzanti, nonché le competenze in materia di autorizzazioni all'installazione e all'esercizio di apparecchiature a risonanza magnetica per uso diagnostico del gruppo A.

In particolare tali attività consistono nello svolgimento

di:

1.1 verifica dei contenuti delle relazioni tecniche inoltrate alla ASL Monza e Brianza ai sensi del D.Lgs. n. 230/95 e s.m.i.;

1.2 verifica dei contenuti dell'attività di Esperto in Fisica Medica secondo i disposti del D.Lgs. 187/2000, relativamente alle medesime pratiche;

1.3 verifica dei requisiti generali e specifici, organizzativi e tecnico - strutturali, relativi alla documentazione prodotta dalle strutture sanitarie, con assetto organizzativo comprendente la macroattività Radiologia - Diagnostica per Immagini, in sede di istanza di accreditamento o acquisita in sede di controllo sul mantenimento di detti requisiti in materia di radiazioni ionizzanti e non ionizzanti, corrispondenti ai codici SGTEC07, SSDIM e OSDIM;

Art. 2 - L'attività di consulenza sarà svolta fuori dall'orario di servizio e in modo da non intralciare gli obblighi di lavoro, sia ordinario che straordinario, del personale fisico interessato.

In particolare:

- l'attività di cui ai punti 1.1. e 1.2, dedicata all'analisi delle pratiche, compresa la loro approvazione o l'eventuale formulazione di richieste

- di note integrative, sarà svolta di norma dopo le ore 17.00 con un impegno pari a n. 110 ore annue,
- l'attività di cui al punto 1.3 comporterà di norma un sopralluogo all'anno per l'esecuzione delle misure necessarie al rispetto di tutte le norme cogenti in materia di radioprotezione oltre che all'aggiornamento e alla tenuta delle registrazioni della documentazione prevista,
 - l'attività di cui al punto 1.3, relativa al rilascio di formale parere al Dipartimento ASL richiedente, comporterà, se richiesto, lo svolgimento di sopralluoghi presso le strutture sanitarie di che trattasi, stabiliti forfettariamente in n. 5 annui;

Art. 3 - Per le attività in argomento sono previsti:

- € 60,00/ora, relativamente ai punti 1.1 e 1.2, per un importo annuo totale di € 6.600,00 (+ IVA),
- € 200,00 (+ IVA), relativamente al punto 1.3, quale importo per ogni sopralluogo eseguito presso la struttura sanitaria;

Art. 4 - L'attività sarà svolta in conformità alle procedure e alle istruzioni operative del sistema di gestione per la qualità dell'U.O. di Fisica Sanitaria dell'Azienda Ospedaliera San Gerardo, secondo la norma ISO 9001;

Art. 5 - L'A.O. San Gerardo provvederà a trattenere dalla

tariffa lorda la quota percentuale di propria competenza e a corrispondere il restante importo al personale coinvolto, tenendo conto che non è previsto l'impiego di strumentazione e materiali di proprietà dell'A.O. San Gerardo;

Art. 6 - L'ASL corrisponderà direttamente all'A.O. San Gerardo i corrispettivi previsti dalla presente convenzione entro 60 giorni dall'emissione della fattura, che sarà emessa con cadenza trimestrale.

In caso di ritardato pagamento dovranno essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del saggio legale;

Art. 7 - Ai fini dell'emissione della fattura, il Direttore dell'U.O. di Fisica Sanitaria provvederà a inviare all'Ufficio Libera Professione una distinta, vistata dall'ASL, contenente:

- l'elenco delle pratiche inviate nel periodo considerato,
- un riepilogo con l'indicazione dell'attività effettuata, delle date, dei relativi orari e del personale coinvolto;

Art. 8 - Si dà atto che l'A.O. San Gerardo ha in corso polizza RC per rischi diversi, a garanzia, tra l'altro, dell'attività prestata dai dipendenti dell'ente, per conto dell'Azienda Ospedaliera, presso altri Istituti

Ospedalieri;

Art. 9 - L'Azienda Ospedaliera San Gerardo declina ogni responsabilità per eventuali danni subiti dai propri dipendenti in occasione dello svolgimento delle consulenze oggetto della presente convenzione;

Art. 10 - La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione ed è valida fino al 31.12.2014. Tuttavia, nelle more del perfezionamento degli atti, le parti convengono di regolarizzare i pregressi rapporti, eventualmente intercorsi a far tempo dall'1.1.2014, alle medesime condizioni di cui alla presente convenzione. Ciascuna delle parti potrà recedere dalla convenzione con preavviso scritto di almeno un mese. Alla scadenza la convenzione potrà essere rinnovata, previo accordo formalizzato tra le Parti interessate;

Art. 11 - Le Parti si impegnano ad aderire ai principi enunciati nei rispettivi Codici Etici e pubblicato sul sito internet www.hsgerardo.org e www.aslmb.it a cui si rimanda per la consultazione. In caso di violazione dei principi enunciati nei suddetti Codici, il presente contratto si intenderà risolto con le modalità dell'art. 1456 del Codice Civile, con diritto della parte di chiedere il risarcimento dei danni patiti per la lesione della sua immagine ed onorabilità;

Art. 12 - La presente convenzione:

- è soggetta ad imposta di bollo, ai sensi dell'art. 2, all. A, parte I del D.P.R. 26.10.72, n.642 e successive modificazioni ed integrazioni;

- è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.P.R. 131/86;

Art. 13 - Le spese inerenti l'imposta di bollo sono interamente a carico dell'ASL;

Art. 14 - In caso di controversia derivante dal presente atto è eletto Foro giudiziario esclusivo quello di Monza.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per l'Azienda Ospedaliera San Gerardo di Monza:

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

dott.ssa Simonetta Cinzia Bettelini

Per l'Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Monza e Brianza:

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

dott. Matteo Stocco

rc/Convenzione ASL MB 2014.doc